



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALIDA LA PROROGA DEI TERMINI PER L'EMERGENZA COVID ANCHE PER LE
ANNUALITA' SUCCESSIVE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, sentenza del 29/7/2025, n. 5424/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE.

Prescrizione civile - Sospensione - In genere - Emergenza Covid - Art. 67
del d.l. n. 18/2020 - Interpretazione - Spostamento in avanti dei termini
per la durata della sospensione

Massima

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività
degli uffici degli enti impositori, così come prevista dall'art. 67 del d.l. n.
18/2020, si applica non solo agli accertamenti da compiersi entro l'arco
temporale indicato dalla norma ma anche a tutti gli altri accertamenti la
cui scadenza sia prevista per le annualità successive, nel senso che si
determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa
durata della sospensione.

Rif. normativi

Art. 67 del d.l. n. 18/2020, conv. con modif. con l. n. 27/2020.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/1/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro